

DELIBERA N. 612

8 settembre 2021

Oggetto

Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Ing. Carmelo Ciccìa, in qualità di capogruppo del RTP Ing. Ciccìa-AB2 Engineering Progettazione e Costruzione S.r.l.- Geol. Barbagallo – Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva "Costruzione Collettore Acque Bianche" - Importo a base di gara: € 138.071,38 - S.A.: Comune di Solarino

PREC 172/2021/S

Riferimenti normativi

Articolo 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016

Articolo 4 D.M. 263/2016

Parole chiave

Giovane professionista – Soccorso istruttorio

Massima

Giovane professionista – Condizione di partecipazione - Specifica idoneità professionale - Soccorso istruttorio - Inammissibilità

L'indicazione di un giovane professionista privo dell'idoneità professionale necessaria per lo svolgimento dell'attività di progettazione oggetto del contratto si risolve in un mancato soddisfacimento da parte del RTP della condizione di partecipazione di cui all'art. 4 D.M. 263/2016 non sanabile tramite soccorso istruttorio, pena la violazione della *par condicio*.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'8 settembre 2021

Vista l'istanza, acquisita al prot. n. 55380 del 15 luglio 2021 e successivamente regolarizzata tramite prot. n. 57188 del 22 luglio 2021, con la quale l'ing. Carmelo Ciccìa ha contestato la legittimità dell'esclusione dalla procedura in oggetto, disposta dalla stazione appaltante in ragione dell'indicazione, in sede di offerta,



di un giovane professionista abilitato all'esercizio della professione di architetto e non di ingegnere come richiesto dalla *lex specialis* di gara. Ad avviso dell'istante, l'esclusione sarebbe stata disposta al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, e avrebbe dovuto comunque essere sanata, tramite il soccorso istruttorio, con la sostituzione del giovane professionista, dal momento che quest'ultimo non riveste la qualifica di mandante e non concorre alla formazione dei requisiti;

Visto l'avvio dell'istruttoria comunicato in data 23 luglio 2021 con nota prot. n. 57725;

Vista la replica della stazione appaltante, acquisita al prot. n. 59152 del 30 luglio 2021, secondo cui il RTP dell'Ing. Ciccia è stato escluso per essere risultato carente del requisito rappresentato dall'indicazione di un giovane professionista dotato delle competenze necessarie per intervenire nella progettazione del collettore fognario (oggetto dell'appalto);

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 24, comma 2, del d.lgs. 50/2016, che demanda al Regolamento unico la definizione dei requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice – tra i quali i raggruppamenti temporanei di professionisti – per l'affidamento e lo svolgimento dei servizi tecnici di cui al comma 1, e che il successivo comma 5 del menzionato art. 24 del Codice prevede che *"Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta... Il Regolamento di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione..."*;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, adottato in attuazione della delega contenuta nel prefato art. 24 del Codice, che, in tema di requisiti dei raggruppamenti temporanei, prevede che *"...I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista"*;

Considerato che detta norma regolamentare, rivestente finalità promozionale per consentire la maturazione di una significativa ed adeguata esperienza professionale al giovane professionista, è stata interpretata ed applicata in termini rigorosi in ordine all'attività partecipativa del giovane professionista, nel senso che tale partecipazione deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto (cfr. Cons. di Stato, VI, n. 1680/2016; sez. IV, n. 2048/2015) o comunque fornendo contributo specifico al servizio di progettazione (Tar Calabria Reggio Calabria, n. 268/2013), non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista alla diversa attività di direzione lavori, misura e contabilità, (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, n. 578/2017);

Considerato che l'indicazione quale progettista di un giovane professionista costituisce una condizione per la partecipazione alla gara (Cfr. Bando tipo n. 3), che deve essere soddisfatta dal RTP al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;

Considerato che l'omessa indicazione del giovane professionista non può essere sanata tramite il ricorso al soccorso istruttorio – istituto che per costante indirizzo giurisprudenziale e dell'Autorità può essere utilizzato per sanare le incompletezze della documentazione di gara (ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica



ed economica), nonché per colmare le omissioni nelle dichiarazioni e/o documentazione richieste, ma non può consentire il recupero di requisiti di partecipazione non posseduti alla data di presentazione dell'offerta, pena la violazione della *par condicio* - in quanto significherebbe consentire al concorrente di soddisfare a posteriori una condizione necessaria per la partecipazione ovvero di dotarsi di requisiti di partecipazione non posseduti *ab origine* (Cfr. Parere di precontenzioso n. 890 del 2 ottobre 2019; TAR Trento, n. 242/2018);

Considerato che, nel caso in esame, il disciplinare di gara richiedeva, anche per quanto attiene il giovane professionista, l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri e l'abilitazione all'esercizio della relativa professione (Art. 3 Condizioni di partecipazione). La richiesta appare congrua, tenuto conto che i servizi di progettazione in materia di opere idrauliche, oggetto del presente contratto, sono di pertinenza esclusiva degli ingegneri, come ribadito dal Consiglio di Stato in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Cfr. sentenza n. 6593/2018). Appare altresì congrua l'estensione della richiesta della specifica idoneità professionale in capo al giovane professionista, il quale, come già evidenziato, in qualità di progettista è chiamato a partecipare all'ideazione dell'opera, essenza stessa dell'attività di progettazione (Cfr. Parere di precontenzioso n. 80 del 27 gennaio 2021), e deve pertanto essere titolato a svolgere i servizi di progettazione oggetto del contratto;

Ritenuto che l'indicazione di un giovane professionista privo dell'idoneità professionale richiesta dalla *lex specialis* per lo svolgimento dell'attività di progettazione oggetto del contratto si risolve in un mancato soddisfacimento da parte del RTP della condizione di partecipazione di cui all'art. 4 D.M. 263/2016 non emendabile, per le ragioni sopra illustrate, tramite sanatoria a posteriori ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, pena la violazione della *par condicio*;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 settembre 2021

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco